**IL DIRITTO DI ASILO**

**IN EUROPA**

**LUSSEMBURGO**

****

**Lussemburgo**

**Riferimenti normativi**

Loi du 18 dicembre 2015

**Beneficiari**

Il Lussemburgo riconosce lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Oltre a queste due categorie, vi è uno status di protezione temporanea che può essere concesso in via eccezionale. Lo status di protezione temporanea può essere concesso in caso di grande afflusso di persone che hanno dovuto lasciare il proprio paese in caso di emergenza e che non possono più tornarvi. Questo status può essere avviato solo con decisione del governo lussemburghese o dell’Unione europea.

**Procedura regolare**

Il Ministero degli Affari esteri ed europei (MAEE - Direction de l’Immigration, Service des réfugiés) è l’autorità competente per il corretto esame delle domande di asilo. (Art. 3, Loi du 18 dicembre 2015).

Quando una persona fa domanda al Ministro per la protezione internazionale, la registrazione avverrà entro 3 giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda.

Se la richiesta di protezione internazionale è presentata ad un ufficiale del Servizio di controllo presso l’aeroporto, alla polizia del Granducato, il centro di detenzione o i centri di penitenziari, la registrazione avverrà entro 6 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Quando, a causa del numero elevato di cittadini di paesi terzi o di apolidi che richiedono contemporaneamente la protezione internazionale, è molto difficile rispettare i termini appena citati, il termine per la registrazione può essere esteso a 10 giorni lavorativi. (Art. 4, Loi du 18 dicembre 2015).

Ogni persona avente capacità legale ha il diritto di richiedere la protezione internazionale a suo nome. Una domanda può essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In questo caso, le persone adulte a carico devono acconsentire che la domanda venga presentata a loro nome.

A seguito della presentazione di una domanda di protezione internazionale e della sua successiva registrazione, il richiedente è convocato al più presto per presentare la domanda e quella delle persone a suo carico.

La domanda di protezione internazionale è presentata al Ministro in presenza di tutte le persone interessate; e la suddetta domanda si considera presentata dal momento in cui il richiedente presenta il formulario previsto a tale scopo. (Art. 6).

I candidati riceveranno un certificato (“carta rosa”) entro 3 giorni dalla presentazione della domanda.

Il certificato consente ai richiedenti di rimanere in Lussemburgo, mentre la loro domanda di protezione internazionale viene esaminata, e di circolare liberamente in Lussemburgo.

Il periodo di validità della “carta rosa” è un mese, rinnovabile di mese in mese fino alla fine della procedura di esame. Il rinnovo del certificato deve essere richiesto personalmente all’Ufficio dei rifugiati presso la Direzione Immigrazione al più tardi il giorno in cui il certificato scade.

Il certificato non è valido né come documento d’identità né come permesso di soggiorno. (Art.7, Loi du 18 dicembre 2015).

Il Ministero esegue un esame individuale della domanda di protezione internazionale nel rispetto delle garanzie procedurali e provvede affinché la procedura sia completata non appena possibile, in ogni caso non oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda, fatta salva la necessità di oltrepassare detto termine per garantire un esame adeguato ed esaustivo.

Se una decisione non può essere presa entro 6 mesi, il richiedente è informato del ritardo e gli verranno fornite, quando lo richiede, le informazioni relative alle ragioni del ritardo e al termine entro il quale verrà presumibilmente adottata una decisione.

I tempi decisionali delle domande non possono superare un totale di 21 mesi. (Art. 26, Loi du 18 dicembre 2015).

**Permessi rilasciati**

I richiedenti che ricevono protezione internazionale beneficiano di uno status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

La notifica della concessione dello status è generalmente consegnata a mano, ma può anche essere fatta per iscritto tramite posta raccomandata. La decisione è considerata notificata 3 giorni dopo la spedizione tramite posta raccomandata.

Subito dopo la concessione della protezione internazionale, i beneficiari di entrambi gli status devono ottenere un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno 3 anni, e rinnovabile, a meno che non vi siano ragioni convincenti, relative alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico, che lo impediscono.

Un permesso di soggiorno costituisce un’autorizzazione di soggiorno rilasciata dal Ministro ad un cittadino di un paese terzo, o ad una persona apolide, che gli consente di risiedere nel Granducato.

Il modello uniforme per i permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi contiene le parole “protezione internazionale - status di rifugiato” o “protezione internazionale - protezione sussidiaria”. Il permesso di soggiorno decade automaticamente quando il Ministro revoca lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. (Art. 57, Loi du 18 dicembre 2015).

Come sopra menzionato, vi è una terza forma di protezione riconosciuta: la protezione temporanea in caso di grande afflusso di persone provenienti da paesi terzi e che non possono più tornare nel loro paese di origine.

Il regime di protezione temporanea è innescato da una decisione del Consiglio dell’Unione europea adottata alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 6 della direttiva 2001/55 / CE del 20 luglio 2001, che stabilisce le norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e misure volte a garantire un equilibrio tra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere tali persone e per supportare le conseguenze di tale ricezione.

Il ministro rilascia un certificato specifico al beneficiario del regime di protezione temporanea. Questo certificato dà diritto al titolare di rimanere in Lussemburgo, ma non conferisce il diritto di soggiorno conformemente alla legislazione relativa all’entrata e al soggiorno degli stranieri.

Il certificato stabilisce il suo periodo di validità, che sarà prorogato solo se è stato approvato dall’autorità locale del luogo di residenza effettivo del beneficiario della protezione temporanea. Viene rilasciato fino alla fine del regime di protezione temporanea. (Artt. 67, 69 e 72, Loi du 18 dicembre 2015).

**Ricorso**

Se la domanda di protezione internazionale è stata respinta, il richiedente viene informato per iscritto tramite posta raccomandata. La decisione è considerata notificata 3 giorni dopo la spedizione tramite posta raccomandata. Le possibilità di ricorso contro queste decisioni sono indicate nella notifica.

(Art.34, Loi du 18 dicembre 2015).

E’ possibile presentare un ricorso al tribunale amministrativo contro la decisione di rifiuto o di recesso della domanda di protezione internazionale e contro l’ordine di lasciare il territorio.

I due ricorsi devono essere oggetto di una sola domanda, a pena di irricevibilità del ricorso separato.

Il ricorso deve essere presentato entro 1 mese dalla notifica.

Il tribunale ha 2 mesi di tempo per prendere una decisione, contro la quale può essere proposto un ulteriore ricorso presso la Corte Amministrativa, entro 1 mese dalla notifica della decisione.

Il ricorso ha effetto sospensivo. (Artt. 35 e 36, Loi du 18 dicembre 2015).

**Procedura accelerata**

Il Ministro può decidere in merito alla domanda di protezione internazionale con procedura accelerata nei seguenti casi:

* il richiedente ha presentato solo fatti che non sono rilevanti per la concessione dello status di protezione internazionale;
* il richiedente viene da un paese sicuro;
* il richiedente ha fornito false informazioni o documenti, o ha nascosto documenti relativi alla sua identità o nazionalità per influenzare la decisione;
* è probabile che il richiedente abbia distrutto i suoi documenti di identità o di viaggio in modo che la sua identità o nazionalità non possa essere stabilita;
* le affermazioni della richiedente sono incoerenti, contraddittorie, false o improbabili e in contraddizione con informazioni sufficientemente verificate relative al paese di origine;
* il richiedente ha presentato una domanda successiva che non è ricevibile;
* il richiedente ha presentato una domanda con lo scopo di ritardare o impedire una decisione di espulsione contro di lui;
* il richiedente è entrato nel paese o ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza motivo valido, non si è presentato al Ministero degli Affari esteri ed europei o non ha presentato domanda di protezione internazionale immediatamente dopo l’ingresso nel paese;
* il richiedente rifiuta che gli vengano prese le impronte digitali;
* è probabile che il richiedente costituisca una minaccia per l’ordine pubblico del Lussemburgo.

Il Ministro prende la propria decisione non oltre 2 mesi a decorrere dal giorno in cui risulta che il richiedente rientri in una delle circostanze previste al paragrafo precedente. Tale periodo può essere prolungato, ove necessario, per assicurare un esame approfondito ed esauriente della domanda di protezione internazionale. (Art. 27, Loi du 18 dicembre 2015).

Il richiedente può presentare un ricorso, entro 15 giorni dalla notifica della decisione, presso il Tribunale amministrativo contro le decisioni del Ministro di pronunciarsi sul merito della domanda di protezione internazionale nell’ambito di una procedura accelerata, di rifiutare la domanda di protezione internazionale, e di ordinare l’allontanamento dal territorio.

Tutti e tre i ricorsi devono essere presentati in una sola istanza, pena l’inammissibilità. Il presidente del Tribunale o il giudice che lo sostituisce decide entro 1 mese dalla presentazione della domanda, e la decisione non può essere impugnata.

Il ricorso ha effetto sospensivo. (Artt. 35 e 36, Loi du 18 dicembre 2015).

**Regolamento di Dublino**

Se il Ministro ritiene che un altro Stato membro sia competente ad esaminare la domanda, sospende la decisione sull’applicazione fino alla decisione, da parte del paese responsabile, sulla richiesta di presa o di ripresa in carico. Se lo Stato membro richiesto accetta la presa in carico o il recupero del richiedente, il Ministro notifica all’interessato la decisione di trasferirlo nello Stato membro competente e non esamina la sua domanda di protezione internazionale. (Art. 28 (1), Loi du 18 dicembre 2015).

**Ricevibilità**

La domanda non verrà trattata se il Ministero degli Affari esteri e europei si dichiara incompetente in merito alla domanda di protezione internazionale, vale a dire nel caso in cui un altro paese sia competente in tale materia. In questo caso, il richiedente sarà trasferito in quel paese.

Le domande sono dichiarate irricevibili se:

* la protezione internazionale è stata concessa da un altro Stato membro dell’Unione europea;
* un paese che non è uno Stato membro è considerato il primo paese di asilo del richiedente;
* un paese che non è uno Stato membro è considerato un paese terzo sicuro per il richiedente;
* la domanda è una domanda successiva che non contiene alcun nuovo elemento o fatto che consente di determinare se sono soddisfatte le condizioni di concessione della protezione internazionale;
* la domanda viene presentata di persona quando il richiedente ha già accettato la presentazione della domanda da parte di un’altra persona a suo nome;
* il richiedente è cittadino dell’Unione europea. (Art. 28 (2), Loi du 18 dicembre 2015).

**Domande successive**

Se una persona che ha presentato domanda di protezione internazionale presenta ulteriori dichiarazioni o presenta una domanda successiva, tali nuove dichiarazioni o gli elementi della domanda successiva sono considerati nell’ambito della revisione della precedente domanda da parte del Ministro oppure, se la decisione del Ministro è soggetta al controllo giurisdizionale, dal giudice adito.

Il Ministro esamina preliminarmente le prove o i fatti presentati dal richiedente per prendere una decisione sulla ricevibilità della domanda.

Il Ministro può procedere all’esame preliminare limitandolo solo a presentazioni scritte fatte al di fuori dell’ambito di un colloquio.

Se gli elementi o i fatti nuovi indicano in modo significativo l’aumento della probabilità che il richiedente soddisfi i requisiti di protezione internazionale, l’esame della domanda continua, a condizione che il richiedente sia stato, non per colpa sua, incapace di farli valere durante la procedura precedente.

Se una persona trasferita al Granducato del Lussemburgo, a norma del regolamento di Dublino, ha presentato ulteriori dichiarazioni o ha presentato una domanda successiva nello Stato membro che ha effettuato il trasferimento, tali successive dichiarazioni sono esaminate conformemente alle disposizioni precedenti. (Art. 32, Loi du 18 dicembre 2015).

**Primo paese di asilo**

Un paese può essere considerato il primo paese di asilo di un richiedente se quest’ultimo: a) è stato riconosciuto come rifugiato in quel paese e ancora è idoneo a tale protezione; b) gode di una protezione adeguata in quel paese, incluso il principio del non respingimento, a condizione che sia riammesso in tale paese.

Il ricorrente ha il diritto di contestare l’applicazione del concetto di primo paese d’asilo nella sua situazione personale. (Art. 29, Loi du 18 dicembre 2015).

**Paese di origine sicura**

Un regolamento granducale indica un Paese come paese di origine sicuro se si accerti che in generale e in modo persistente non esiste una persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra, sulla base di una serie di fonti di informazioni, comprese le informazioni provenienti da altri Stati membri, l’OASA, l’UNHCR, il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali competenti.

I criteri che vengono presi in considerazione per designare un paese come paese di origine sicura sono: l’osservanza dei diritti e delle libertà previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale sui diritti civili e politici o della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; il rispetto del principio del non respingimento previsto dalla convenzione di Ginevra; e la presenza di un efficace sistema di ricorso contro le violazioni di tali diritti e libertà.

La situazione dei paesi terzi designati come paesi di origine sicura è regolarmente esaminata dal Ministro. (Art. 30, Loi du 18 dicembre 2015).

**Paese terzo sicuro**

L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è soggetta alle seguenti regole: deve esistere una connessione tra il richiedente e il paese terzo interessato, in base alla quale sarebbe ragionevole che il richiedente dimorasse in tale paese; il ministro deve assicurare che il concetto di paese terzo sicuro possa essere applicato in un determinato paese o ad un determinato richiedente. A tal fine, esegue un esame caso per caso della sicurezza del paese per un richiedente; e il richiedente ha il diritto di contestare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro in quanto, a suo avviso, il paese non è sicuro nel suo caso particolare. Il ricorrente ha altresì il diritto di contestare l’esistenza di un legame tra se stesso e il paese terzo.

Quando una decisione viene adottata unicamente sulla base del concetto di paese terzo sicuro, il Ministro informa il richiedente e gli fornisce un documento che informa le autorità del paese terzo, nella lingua di tale paese, che la domanda non è stata esaminata nel merito. Se il paese terzo non consente al richiedente di entrare nel suo territorio, quest’ultimo può presentare una domanda di protezione internazionale in Lussemburgo. (Art. 31, Loi du 18 dicembre 2015).